

**IL COMPENSO AI GESTORI E' STABILITO NEL COMMA 6 DELL'ARTICOLO 11 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DELL'O.C.C. ED E' IL 65% DEL COMPENSO COMPLESSIVO CALCOLATO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL VIGENTE REGOLAMENTO E DELL'ALLEGATO A AL VIGENTE REGOLAMENTO**

**Articolo 11 vigente regolamento dell'O.C.C.**

- 1. L'Organismo potrà richiedere la corresponsione dell'acconto sul compenso finale. L'acconto è fissato forfettariamente in Euro 200,00 oltre IVA, da corrispondere all'inizio della procedura.**
- 2. Salvo diverso accordo tra debitore e Organismo, debitamente approvato per iscritto dal Referente su proposta del Gestore, i compensi per la Gestione della crisi comprendono l'intero corrispettivo per il servizio svolto, ivi inclusi il compenso per il Gestore e le attività accessorie, e sono determinati in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni.**
- 3. I compensi, così determinati, sono ridotti del 25%.**
- 4. Qualora il debitore rivesta la qualifica di consumatore, i compensi verranno determinati facendo riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. 30/2012, cui verrà applicata una riduzione del 30%.**
- 5. Sono in ogni caso dovuti gli oneri accessori previdenziali e fiscali di legge.**
- 6. I compensi, come sopra determinati e che dovranno essere corrisposti esclusivamente all'Organismo, verranno ripartiti per il 65% a favore del Gestore della crisi e per il 35% a favore dell'Organismo.**
- 7. Conclusa la procedura, all'Organismo spetta altresì un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.**
- 8. L'Organismo può chiedere al debitore il versamento di acconti sui compensi nel corso della procedura.**
- 9. Per il dettaglio relativo alla determinazione dei compensi e delle spese, si rinvia alla tabella contenente i "Criteri per la determinazione dei compensi" allegata al presente regolamento Allegato A.**

**ALLEGATO A**

**AL REGOLAMENTO DEGLI ORGANISMI CAMERALI  
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

**Criteri per la determinazione dei compensi**

## **Art. 1) COMPENSI**

Ai sensi degli artt. 14 ss. del Regolamento, sono dovuti i compensi, anche forfettari, previsti dall'art. 11 del regolamento dell'Organismo, da computarsi in base alle previsioni dello stesso art. 11, secondo i parametri e nei limiti di cui agli articoli seguenti.

## **Art. 2) PARAMETRI**

Il compenso all'Organismo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni, sulla base dei seguenti parametri:

- secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure:
  - dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
  - dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
  - dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
  - dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
  - dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
  - dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
  - dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
  - dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro;
- secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato:
  - dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e
  - dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

## **Art. 3) RIDUZIONE**

I compensi determinati a norma del precedente Art. 1 sono ridotti nella misura del 25%. Qualora il debitore rivesta la qualifica di consumatore, i compensi verranno determinati facendo riferimento ai parametri minimi di cui all'articolo che precede e al totale, così determinato, verrà applicata una riduzione del 30%.

Sono in ogni caso dovuti gli accessori previdenziali e fiscali di legge.

## **Art. 4) SPESE GENERALI E SPESE BORSUALI**

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

## **Art. 4) LIMITI MASSIMI**

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo

superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000,00.